



Dott. Mario Fernandes  
NOTAIO

Repertorio n. 27961 Raccolta n. 6643  
COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA

Il sette marzo duemilasei.

In Manerbio, piazza Cesare Battisti n. 1/2.

Innanzitutto a me Dott. Mario Fernandes, notaio in Bagnolo Mella, con studio alla Via Marconi n. 7, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Brescia si è costituito:

TREBESCHI CESARE, nato a Manerbio il 10 marzo 1969, nella sua qualità di Sindaco Protempore e legale rappresentante del "COMUNE DI MANERBIO", con sede in Manerbio, Piazza Cesare Battisti n. 1/2, Codice Fiscale: 00303410179, Partita IVA: 00553300989,

domiciliato per la carica presso la sede comunale, a quest'atto autorizzato in forza di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 22 febbraio 2006 che in copia conforme in data 24 febbraio 2006 si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa avutane dal costituito.

Il costituito della cui identità personale io Notaio sono certo, conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Il COMUNE DI MANERBIO, come sopra rappresentato, costituisce, ai sensi dell'art. 113, comma 13, del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche una società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

"AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L." - in sigla ACM S.R.L.

La società opera in affidamento diretto ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267 del 2000 nell'interesse dei detentori del capitale sociale.

ARTICOLO 2

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila euro e zero centesimi) sottoscritto per il 100% (cento per cento) dall'unico socio COMUNE DI MANERBIO.

Il 100% (cento per cento) del capitale sociale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila euro e zero centesimi) è stato versato in data 27 febbraio 2006 presso "BIPOP-CARIRE" filiale di Manerbio, come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio che in copia autenticata da me Notaio in data odierna al n. 27960 di repertorio, omessane lettura per dispensa del costituito, si allega al presente atto sotto la lettera "B".


ARTICOLO 3

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto composto da n. 31 (trentuno) articoli, che viene approvato dal socio nel testo di seguito indicato:

-----  
STATUTO DELLA SOCIETA'  
AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE



REGISTRATO A  
VEROLANUOVA  
IL 23 MARZO 2006

DOTT. MARIO FERNANDES - NOTAIO  
25021 BA Bagnolo Mella (BS) - Via Marconi, 7 - Tel. 030 6821601 - 21385

Articolo 1  
Costituzione

È costituita la società denominata:

"AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L." - in sigla ACM S.R.L..

La Società opera nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 113, comma 13, del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche intervenute.

La società opera in affidamento diretto ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267 del 2000 nell'interesse dei detentori del capitale sociale.

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Manerbio, come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri.

La società svolge inoltre ogni attività connessa alla distribuzione gas, nonché qualsiasi attività di manutenzione e gestione tecnica delle infrastrutture energetiche, come ad esempio:

- a) pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi;
- b) sviluppo di reti ed impianti di distribuzione;
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine "REMI", di secondo salto e di zona, realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete;
- d) modulazione dei flussi di gas a media e bassa pressione;
- e) informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica, nonché in materia di risparmio energetico;
- f) realizzazione interventi per conto terzi;
- g) attività di engineering, di progettazione e programmazione di interventi nel settore gas, anche utilizzando nuove tecnologie (con i limiti previsti dalla legge).

La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'asset management e tutte le operazioni e/o attività a ciò connesse e/o strumentali. In particolare la Società potrà svolgere le attività di:


- \* costruzione, manutenzione e gestione della rete di servizio idrico integrato, illuminazione pubblica e dei semafori;
- \* realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;
- \* attività di officina per le riparazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;
- \* la gestione, manutenzione singola e/o integrata cosiddetto;
- \* global service degli edifici pubblici e privati compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piene efficienze ed affidabilità agli stessi;

- \* amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) anche per conto terzi, amministrazioni comunali e/o provinciali, associazioni, privati etc.. esclusa l'attività di intermediazione mobiliare ex Legge 02/01/91 n°1, purchè la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;
- \* costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;
- \* provvedere, direttamente o mediante apposite imprese, al controllo degli impianti interni - igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento etc., con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia sia per quanto riguarda edifici pubblici, sia per quanto riguarda comunità ed edifici privati;
- \* l'acquisto, la realizzazione e la gestione di immobili - attrezzature e tecnologie da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, turistiche di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta dei corsi di formazione, dell'azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione, e programmazione;
- \* lo svolgimento diretto o a mezzo di soggetti terzi di servizi attinenti ad attività sportive, ricreative, turistiche di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, sociali ed assistenziali, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta dei corsi di formazione, dell'azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione, e programmazione.

La Società può procedere alla progettazione (con i limiti previsti dalla legge) e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Comune, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti o che verranno conferiti.

Potrà inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente locale proprietario nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente, e ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i di-



ritti di utilizzo degli stessi.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

La Società può prestare anche garanzie fidejussorie.

#### Articolo 3

##### Public Governance

(c.d. "controllo analogo" ai sensi dell'art. 113 T.U.E.L.)

La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al Comune di Manerbio.

La società realizza la parte più importante della propria attività a favore dell'ente locale socio.

L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo analogo è esercitato attraverso la consultazione da parte dell'ente associato con riferimento alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative, da parte del Presidente e/o Amministratore unico e del Direttore Generale, con le modalità previste dal successivo articolo 21.

#### Articolo 4

##### Sede

La società ha sede nel Comune di Manerbio.

#### Articolo 5

##### Durata

La società è contratta a tempo indeterminato.

#### Articolo 6

##### Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila euro e zero centesimi).

Il capitale sociale è totalmente detenuto dall'unico socio.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, per decisione dell'unico socio, verbalizzata per atto pubblico e come tale soggetta alle prescrizioni pubblicitarie di legge.

L'aumento di capitale può essere realizzato anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.

La società potrà acquisire dal socio sia finanziamenti in conto capitale, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dall'Assemblea dei soci.

#### Articolo 7

##### Domiciliazione

Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese di Brescia.

#### Articolo 8

##### Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

La società è interamente posseduta dal Comune di Manerbio. Le quote sociali non sono liberamente trasferibili.

Avendo la società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, l'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere, complessivamente, la proprietà dell'intero capitale sociale.

#### TITOLO II

##### ORGANI DELLA SOCIETA'

#### Articolo 9

##### Organi della Società

Sono organi della Società:

- Assemblea
- Consiglio di amministrazione o amministratore unico
- Collegio Sindacale o Revisore unico


#### Articolo 10

##### Assemblea

Il socio decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva del socio:

- a) L'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- b) La struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;



- c) La determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- d) Eventuale istituzione e nomina del direttore generale;
- e) La nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore unico;
- f) Le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;
- g) La partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- h) Le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) La trasformazione;
- j) Le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile.
- k) L'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- l) Aumento o diminuzione del Capitale sociale;
- m) L'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- n) L'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società;

I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dall'amministratore della società tutte le notizie e le informazioni in merito alla gestione sociale, utili all'espletamento del loro mandato, nonché tutte le informazioni relative alle società partecipate a qualunque titolo, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

#### Articolo 11

##### Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche dal socio stesso.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i

limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### Articolo 12

##### Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### Articolo 13

##### Deleghe


Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza può essere conferita esclusivamente ad amministratori dell'ente locale socio.

#### Articolo 14

##### Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-



sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 12 comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 15

##### Organo Amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea dei soci in sede della nomina:

- \* da un amministratore unico;
- \* da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori;

Gli amministratori sono selezionati esclusivamente tra il personale dipendente del comune socio, scelti tra i titolari di posizioni organizzative o incaricati della funzione di direttore generale.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

#### Articolo 16

##### Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e i consiglieri comunali.

La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti dai reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

Il venir meno dell'incarico di titolare di posizione organizzativa o di direttore generale presso il Comune socio, a qualunque titolo, comporta la decadenza automatica dall'incarico di amministratore della società.

#### Articolo 17

### Consiglio di amministrazione

In ottemperanza alla composizione dell'organo amministrativo, come definita dall'art. 15, comma 2 del presente statuto, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al Direttore Generale del Comune socio.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto unanime degli amministratori in carica.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

### Articolo 18

#### Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera di norma in adunanza collegiale.


In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole dell'unanimità dei suoi membri in ca-



rica. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### Articolo 19

##### Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione è l'assemblea.

#### Articolo 20

##### Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina di un consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le

modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### Articolo 21

##### Attività di rendicontazione

Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico relazionerà sull'attività svolta secondo le seguenti modalità:

- \* entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, presenterà il bilancio di previsione unitamente al Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo;
- \* con cadenza trimestrale, a partire dal primo gennaio di ogni anno, invierà una relazione illustrativa delle attività svolte nel trimestre appena conclusosi. La relazione ha l'obiettivo di permettere un raffronto con i dati previsionali e valutare lo stato di attuazione del Piano Annuale di Sviluppo della Società.
- \* ogniqualvolta richiesto dall'assemblea, il presidente, l'amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione della società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del consiglio comunale del comune socio, della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari;
- \* con cadenza mensile, un membro del consiglio di amministrazione della società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alle sedute della Giunta relazionando in merito alla gestione della società.

#### Articolo 22

##### Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa.

#### Articolo 23

##### Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.


#### Articolo 24

##### Composizione e durata.

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione della Società sarà controllata dal Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati presso l'ente locale.



I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

#### Articolo 25

##### Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

#### Articolo 26

##### Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

#### Articolo 27

##### Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 28

Revisore unico

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 29

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno trasferiti al socio, salvo diversa decisione del socio.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- \* per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- \* per deliberazione dell'assemblea;
- \* per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.


Articolo 31

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.

ARTICOLO 4

Per la prima volta viene nominato, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 con nomina sindacale in data 7 marzo 2006 prot. n. 3755, un Consiglio di Amministrazione composto da quattro



membri in persona di:

IAPICCA GIUSEPPE, nato a Torre Annunziata il 6 marzo 1963, con domicilio in Pozzolengo, via Degli Olivi n. 203, Codice Fiscale: PCC GPP 63C06 L245B,

BUSTI GABRIELE, nato a Brescia il 19 dicembre 1960, con domicilio in Desenzano del Garda, viale Michelangelo n. 71/A, Codice Fiscale: BST GRL 60T19 B157B,

TISI MARIA VITTORIA, nata a Montichiari il 19 gennaio 1967, con domicilio in Acquafredda, vicolo Bellini n. 5, Codice Fiscale: TSI MVT 67A59 F471G,

PARENZA RENATO, nato a Offlaga il 24 novembre 1947, con domicilio in Manerbio, via Dante n. 68, Codice Fiscale: PRN RNT 47S24 G006B.

IAPICCA GIUSEPPE è stato nominato Presidente.

BUSTI GABRIELE, TISI MARIA VITTORIA e PARENZA RENATO sono stati nominati consiglieri.

L'organo amministrativo durerà in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

All'organo amministrativo sono attribuiti i poteri e la rappresentanza della società di cui all'art. 19 dello statuto sociale, con le limitazioni eventualmente previste.

#### ARTICOLO 5

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2006.

#### ARTICOLO 6

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. del codice civile, le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

Comune di Manerbio (Bs), Piazza Cesare Battisti.

#### ARTICOLO 7

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare al presente atto tutte le modifiche eventualmente necessarie in fase di perfezionamento ed a ritirare presso la "BIPOP-CARIRE" filiale di Manerbio il capitale sociale ivi versato.

#### ARTICOLO 8

Le spese del presente atto e conseguenziali cedono a carico della società, spese che si presumono in Euro 2.900,00 (duemilanovecento euro e zero centesimi).

Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su otto fogli per ventotto facciate oltre la presente ho dato lettura al costituito che lo approva.

F.TO CESARE TREBESCHI - MARIO FERNANDES NOTAIO (SIGILLO).